

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI DERIVANTI DAGLI INSOLUTI DELLE FATTURE DI ACQUA E PIÙ IN GENERALE DEI SERVIZI GESTITI DA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.

Art. 1. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti della Stazione Appaltante e in particolare:

- a) attività di sollecito di pagamento (messa in mora tramite raccomandata a/r) dei clienti individuati dalla Stazione appaltante;
- b) attività di sollecito telefonico;
- c) attività di rintraccio del debitore moroso tramite l'accesso a banche dati esterne (anagrafe tributaria, catasto, anagrafe, camera di commercio, altre fonti, ecc..);
- d) rendicontazione e report statistici delle attività svolte;
- e) valutazione oggettiva e soggettiva della solvibilità del debitore;
- f) fornitura di note d'esito aventi valore di certificazione ai fini fiscali.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, è pari ad € **199.000,00** (euro centonovantanovemilaeuro/00) oltre IVA di legge. Non sono previsti oneri e costi della sicurezza. Le prestazioni richieste all'appaltatore si riferiscono a morosità del servizio idrico di importo non inferiore ad € 50,00. I crediti si riferiscono a fatture di recente emissione, comunque non anteriori all'anno 2010.

L'importo complessivo dell'appalto è determinato sulla base dell'aggio da riconoscersi all'appaltatore, **fissato nella percentuale massima del 20% come base d'asta**, in funzione dei crediti che lo stesso andrà effettivamente a recuperare entro la durata del contratto (24 mesi).

Si specifica pertanto che l'importo contrattuale comprende sia l'aggio da riconoscersi all'appaltatore sia le spese documentate relative al costo delle raccomandate a/r di sollecito sostenute, che saranno rimborsate a piè di lista dalla Stazione Appaltante, nonché dalle spese relative all'attività di rintraccio.

Per il rimborso delle spese delle raccomandate a/r non sarà comunque rimborsato un costo maggiore di quello applicato da Poste Italiane (max 5,20 euro), per le attività di rintraccio non sarà comunque rimborsato un costo maggiore di 15 Euro per posizione.

Va specificato che le spese di spedizione e delle attività di rintraccio saranno:

- a carico dell'utente moroso nel caso in cui l'appaltatore recuperi il credito. In questo caso le spese non faranno cumulo con l'importo complessivo stimato dell'appalto;
- a carico della Stazione Appaltante nel caso in cui il credito, della singola posizione, trasferito all'appaltatore non venga recuperato. In questo caso le spese sono comprese nell'importo complessivo stimato dell'appalto.

Il concorrente dovrà offrire un **ribasso percentuale unico** sulla percentuale di aggio a base d'asta sopra specificata (ad esempio un ribasso del 50% determina una misura dell'aggio del 10% in luogo di quella sopra esposta a base d'asta).

Modalità di fatturazione : Le fatturazioni saranno mensili e verranno conteggiate dall'appaltatore con l'applicazione dell'aggio aggiudicato adeguatamente rendicontate.

Art. 2 – CONDIZIONI, MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante trasmetterà, periodicamente a mezzo PEC, all'appaltatore il file riepilogativo (formato Excel) delle fatture relative alle posizioni individuate a priori dalla stessa Stazione appaltante, denominato "flusso".

Il flusso comprenderà i seguenti dati:

- nome e cognome dell'intestatario del contratto (da intendersi come cliente);
- indirizzo di fornitura;
- eventuale indirizzo di recapito;
- numero di fattura, importo, data di emissione e data di scadenza;
- ogni altro dato utile allo scopo di cui la Stazione appaltante è in possesso (es. numero di telefono, codice fiscale, partita iva).

L'appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna del flusso, notificherà a ciascuno degli utenti morosi un avviso di pagamento (Diffida di messa in mora, cartella di pagamento o ingiunzione fiscale).

L'avviso di pagamento deve espressamente indicare il termine, decorrente dal giorno della sua notificazione, entro il quale l'utente moroso deve effettuare il versamento, con l'avvertimento che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva del credito. Il suddetto avviso dovrà inoltre contenere i costi, a carico dell'utente, sostenuti dall'appaltatore per le attività di rintraccio e delle spese di spedizione della diffida medesima.

Per quanto concerne eventuali piani di rientro richiesti dall'intestatario del contratto (da intendersi come cliente), a seguito della stipula del contratto di affidamento del servizio, verranno definiti tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore i criteri di discrezionalità di quest'ultimo nella concessione di piani di pagamento rateizzati. Negli altri casi l'appaltatore dovrà inviare richiesta, a mezzo mail, delle modalità di rateizzazione alla Stazione appaltante, che quest'ultima avrà facoltà di analizzare e di concedere, da confermarsi sempre a mezzo mail all'appaltatore.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è condizionata dal raggiungimento dell'importo del servizio, così come indicato all'art. 1 del presente capitolato e, comunque, anche nel caso in cui non si giungesse alla esecuzione di lavorazioni per l'importo complessivamente stabilito nel contratto, la durata massima dell'appalto è fissata in anni due dalla data di stipula del contratto.

In quest'ultimo caso il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 1, rideterminati in forza del ribasso d'asta formulato in sede di gara, fino alla concorrenza dell'importo dell'appalto. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell'appalto.

In definitiva, di norma, l'appalto potrà quindi ritenersi completato qualora:

- a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l'appalto è stato stipulato;
- b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula dell'appalto.

La Stazione appaltante non è obbligata a garantire all'appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l'esecuzione temporale dell'appalto, il quale, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta. Va precisato che l'appaltatore ha l'obbligo di continuare la propria attività di recupero dei crediti residui affidati dalla Stazione appaltante, entro la scadenza contrattuale e fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di scadenza dello stesso.

Dall'affidamento del servizio non discende in favore dell'appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della stazione appaltante di rivolgere l'affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all'appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

Acque di Caltanissetta S.p.A. si riserva di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, qualora l'appaltatore non dimostri di essere in grado di eseguire con diligenza il servizio richiesto, così come meglio specificato all'art. 5 del presente Capitolato.

Art. 4 - VERSAMENTI

L'appaltatore verserà ad Acque di Caltanissetta S.p.A., entro il 10 (dieci) di ogni mese l'ammontare delle somme riscosse nel mese precedente, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni effettuate, su un conto corrente dedicato per l'esecuzione del servizio, le cui coordinate verranno fornite al momento della stipula del contratto.

Tuttavia, in considerazione di quanto indicato sopra, gli importi recuperati nella giornata dalla ditta affidataria, dovranno essere comunicati giornalmente per via telematica (ossia attraverso mail che verrà comunicata al momento della stipula del contratto) e/o dovranno risultare dalla piattaforma CRM messa a disposizione della stazione appaltante per ogni singola posizione contrattuale.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

L'appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e nei termini indicati nel presente Capitolato e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.

La ditta affidataria si impegna a concludere le procedure di recupero credito e restituirle ad Acque di Caltanissetta S.p.A. nel termine limite di dodici mesi dalla data di consegna del flusso pena l'applicazione di penalità come richiamato all'art. 15 del presente Capitolato.

L'appaltatore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto nella misura fissata dall'art. 113, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità dettate dai successivi commi del medesimo art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'appaltatore dovrà trasmettere ad Acque di Caltanissetta S.p.A. il rendiconto degli incassi, sia in formato cartaceo sia elettronico (Excel), con cadenza periodica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati trasmessi.

In particolare nell'espletamento della propria attività la ditta affidataria dovrà:

- Rispettare la tempistica prevista;
- Assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di ritorno ad Acque di Caltanissetta S.p.A.;
- Mantenere riservata qualunque informazione relativa all'attività svolta e ai soggetti morosi;
- Predisporre l'attività di recupero in autonomia sulla base delle informazioni trasmesse nel rispetto dei principi contrattuali di etica e correttezza professionale oltre che delle norme vigenti di legge;
- Non chiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle indicate e concordate;
- Assumere ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento del servizio di che trattasi, sollevando nel contempo Acque di Caltanissetta S.p.A.;
- Gestire eventuali situazioni conflittuali tutelando il diritto d'immagine di Acque di Caltanissetta S.p.A.;
- Impiegare esclusivamente personale in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del servizio ed opportunamente provvisto di apposito tesserino di riconoscimento;
- Manlevare Acque di Caltanissetta S.p.A. da ogni responsabilità per eventuali infortuni che potrebbero verificarsi durante la prestazione d'opera da parte dei suoi dipendenti.
- Manlevare Acque di Caltanissetta S.p.A. da ogni danno o conseguenza negativa che possa derivare a terzi dall'azione di recupero;
- Organizzare, registrare e archiviare tutta la documentazione e i versamenti effettuati dagli utenti;
- Fornire alla Stazione appaltante i dati analitici relativi alla riscossione.

Nulla potrà essere addebitato ad Acque di Caltanissetta S.p.A. dall'appaltatore per eventuali anomalie di banche dati che dovessero essere presenti nei flussi.

La ditta affidataria dovrà, altresì, trasmettere giornalmente, per via telematica a mezzo mail, ad Acque di Caltanissetta S.p.A. il flusso dei dati relativi ai pagamenti effettuati dagli utenti come previsto dall'art. 4 del presente Capitolato.

L'appaltatore, con cadenza periodica ed entro l'ultimo giorno di ogni mese, dovrà trasmettere una relazione dettagliata relativa all'attività svolta nel mese precedente.

L'appaltatore deve conservare gli atti della gestione fino alla data del scarico.

Tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato saranno anticipate dall'appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'utente moroso in prima

istanza, contestualmente alla diffida di pagamento, o alternativamente nei confronti della Stazione Appaltante nei casi di mancato recupero del credito affidato, così come espressamente indicato all'art. 1 del presente Capitolato.

Si precisa inoltre che alla Stazione Appaltante non potranno essere imputati gli ulteriori costi derivanti dall'espletamento del servizio in questione, non espressamente indicati nel presente Capitolato.

L'appaltatore designa, entro 8 giorni dalla stipula del contratto, il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e comunica ad Acque di Caltanissetta S.p.A. il nominativo del Responsabile della Sicurezza, ex art. 4 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i..

Nel caso in cui l'azione svolta dall'appaltatore non si sia risolta nell'integrale riscossione del dovuto, questi dovrà fornire relativamente alle somme non recuperate, per ogni singola posizione, una dettagliata relazione delle attività eseguite in ordine all'irrecuperabilità del credito (effettiva inesistenza del debitore al domicilio indicato o altro reperito, motivazione per il rifiuto al pagamento e/o mancato incasso), nonché notizie utili a valutare la convenienza economica di eventuali azioni legali per il recupero coattivo del credito.

L'attività eseguita dovrà essere desumibile, inoltre, dalla corretta compilazione di una scheda informativa con una descrizione delle operazioni svolte a cui andrà allegata opportuna documentazione giustificativa a supporto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per i crediti inesigibili, si dovranno fornire i seguenti allegati:

Tipologia	Documentazione
Irreperibilità	<ol style="list-style-type: none">1. Ricevuta della raccomandata di ritorno inesitata;2. Certificazione di residenza anagrafica attestante diversa residenza.
Fallimento o procedura concorsuale	<ol style="list-style-type: none">1. Sentenza declaratoria
Morte	<ol style="list-style-type: none">1. Certificato di morte2. Certificazione da cui si deduca la mancata accettazione dell'eredità

Art. 6 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Ulteriori servizi aggiuntivi o complementari rispetto a quelli oggetto del presente capitolato saranno pattuiti di comune accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente, qualora, nel

corso della gestione del servizio, Acque di Caltanissetta S.p.A. ritenesse di farne richiesta alla ditta affidataria. Tutti i costi derivanti da prestazioni aggiuntive saranno comunque oggetto di separata contrattazione e autorizzazione, pertanto non rientrano nell'importo stimato del contratto.

Art 7 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Trasmettere il flusso degli utenti insolventi seguendo le modalità indicate nell'art. 2 del presente capitolato;
- Comunicare alla ditta affidataria attraverso mail l'eventuale pagamento parziale e/o totale delle somme pervenute, entro 10 giorni successivi al pagamento. Va specificato che nel caso di eventuali pagamenti parziali sarà onere dell'appaltatore il recupero delle somme residue, ivi comprese le spese indicate nell'art. 1 che sono a carico dell'utente;
- Comunicare alla ditta affidataria attraverso mail eventuali variazioni che dovessero intervenire sulle posizioni affidate.

Art. 8 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio di recupero crediti è il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 9 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

Art. 10 – SUBAPPALTO

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietato, da parte della ditta affidataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice degli Appalti, pena la nullità del contratto e salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno.

Art. 12 – RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla Stazione Appaltante e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente, anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Art. 13 – PERSONALE

L'appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del R.U.P..

La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'appaltatore che durante lo svolgimento dell'appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguati alle mansioni da svolgere.

Il personale occorrente per l'espletamento del servizio dovrà essere idoneo alle mansioni affidategli e numericamente adeguato.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste dovranno essere soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.

Tutto il personale impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio dovrà munito di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia che indichi la ragione sociale dell'appaltatore, gli estremi della committente Stazione Appaltante e i dati anagrafici del dipendente dell'appaltatore.

Art. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con la Stazione Appaltante siano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). La Stazione Appaltante e l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente resi edotti in ordine all'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. La Stazione Appaltante e l'appaltatore daranno atto, con la sottoscrizione del contratto, che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Art. 15 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria, da applicarsi nei seguenti casi:

1. "ritardo nell'avvio del servizio" rispetto ai tempi stabiliti all'art. 2 del presente Capitolato, applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo in riferimento ad ogni singola posizione;

2. “mancato versamento entro il 10 di ogni mese delle somme riscosse il mese precedente”, come richiamato all’art. 4 del presente Capitolato, applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo in riferimento ad ogni singola posizione;
3. “mancata presentazione del report di riepilogo entro il giorno 10 del mese successivo delle attività espletate il mese precedente”, applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
4. “mancato rispetto di ultimazione delle posizioni in gestione entro il termine di dodici mesi dalla data di ricezione del flusso”, come richiamato all’art. 5, darà luogo all’applicazione di una penale pari al 30% del credito trasmesso.

Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla Stazione Appaltante in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal R.U.P. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del Contratto nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui il numero delle penali a carico dell’appaltatore sia superiore a 3 (tre), nonché nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice degli Appalti;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

A seguito di eventuali disposizioni emanate dagli Organismi e istituzioni preposti a tutela della qualità del servizio verso i clienti, la Stazione Appaltante modificherà le penali di cui sopra aggiungendovi l'importo determinato, a qualsiasi titolo, dagli stessi organismi.

ARTICOLO 16 - SANZIONI

Ove il concessionario non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti ad Acque di Caltanissetta S.p.A. delle somme riscosse, è tenuto a versare a quest'ultima anche gli interessi legali su tali somme fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 17.

Art. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all'appaltatore le voci di cui all'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) cancellazione del concessionario dall'albo regolato dalle norme D.M. 11 settembre 2000, n. 289, così come previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997
- b) mancato integrale versamento delle somme dovute per due rate consecutive;
- c) applicazione di procedura concorsuale
- d) quando la Stazione Appaltante e l'appaltatore del servizio, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; in tal caso l'appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- e) per cessione del contratto da parte dell'appaltatore del servizio; in tal caso la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;

- f) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte; in tal caso la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento, quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- g) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 15 per cento dell'importo contrattuale; in tal caso la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- h) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore del servizio; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
- j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
- k) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
- m) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
- n) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura, qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell'appaltatore del servizio, la Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

All'appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell'appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento e la Stazione Appaltante è titolata ad incamerare la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

Art. 18 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria provvederà:

- a) ad organizzare l'espletamento del servizio affidato a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera impiegata;
- b) alla fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, nonché la formazione del proprio personale sullo svolgimento del servizio stesso;
- c) all'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire la vita e l'incolumità del proprio personale comunque addetto al servizio e dei terzi.

Art. 19 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere, tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto, dovrà essere sottoposta ad Acque di Caltanissetta S.p.A. per promuovere una composizione bonaria.

Qualora la vicenda non sia bonariamente risolvibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di Caltanissetta.

Art. 21 – RISERVE

La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell'esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all'appaltatore il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuali altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Art. 22 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 23 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E FINANZIAMENTO

Il credito dell'appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è determinato dalle attività effettivamente eseguite per l'aggio percentuale offerto in sede di gara dall'appaltatore (come esposto all'art. 1 precedente).

Saranno rimborsate dalla Stazione Appaltante a piè di lista i costi sostenuti, esclusivamente documentati dall'appaltatore per la spedizione delle raccomandate a/r, nonché le spese relative all'attività di rintraccio del cliente di cui all'art.1 del presente Capitolato.

Il credito maturato dall'appaltatore sarà contabilizzato dalla Stazione Appaltante con cadenza mensile in base alle attività effettivamente svolte e rendicontate dall'appaltatore. Successivamente, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare lo stato di avanzamento dei lavori all'Appaltatore per la relativa approvazione e la successiva messa in atto, da parte del RUP, di quanto necessario per la liquidazione del dovuto.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita dalla Stazione Appaltante in 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:

Acque di Caltanissetta S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele, 61

93100 CALTANISSETTA

P.I.V.A. e R. I. 01753240850

e dovranno indicare il codice CIG dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l'anticipazione contrattuale.

Nel caso di ottenimento da parte del RUP del documento di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e la Stazione Appaltante dispone il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento).

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante anteriormente alla stipula del contratto gli estremi identificativi de conti correnti dedicati e non esclusivi, e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3, [legge 13 agosto 2010, n. 136](#), come modificato dal [d.l. 12 novembre 2010, n. 187](#) e s.m.i., il cui mancato rispetto dei predetti obblighi comporta, ai sensi dell'art. 2 della L.r. n. 15/2008, la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto.

L'aggio sarà riconosciuto anche per eventuali riscossioni effettuate direttamente dalla Stazione Appaltante se conseguenti all'attività dell'appaltatore, nonché per fatture richiamate dalla Stazione Appaltante a seguito di annullamenti o errori di fatturazione - l'aggio in tal caso sarà riconosciuto esclusivamente sull'importo risultante dal ricalcolo delle fatture richiamate, ovvero sarà pari a zero nel caso di annullamento totale delle fatture in questione -, oltre al rimborso a piè di lista dei costi delle raccomandate inviate e documentate.

ART. 24 – INDENNITA' DI MORA

Ferma restando la facoltà dell'applicazioni delle penali di cui all'art. 15, per il ritardato versamento delle somme dovute all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, come previsto al precedente art. 25, si applica un'indennità di mora pari al tasso legale vigente maggiorato del quattro per cento annuo sulle somme non versate.

ART. 25 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL SERVIZIO

È fatto divieto all'appaltatore di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto.

L'aggio "percentuale" sarà riconosciuto anche per le somme incassate dalla Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del contratto, a condizione che siano riconducibili ad attività stragiudiziale dell'Appaltatore concordate e sottoscritte nel corso di validità del periodo contrattuale, comprese eventuali proroghe.

Al termine del contratto l'appaltatore dovrà comunque consegnare alla Stazione Appaltante tutte le pratiche con esito negativo accompagnate da una relazione d'esito sulle cause dell'insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali e contenente eventuali proposte di azioni legali per il recupero giudiziale come richiamato all'art. 5 del presente Capitolato. Inoltre, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante una relazione dettagliata contenente le posizioni ancora in gestione per le quali è previsto il termine di dodici mesi successivi alla scadenza del contratto per l'ultimazione dell'attività di recupero, come richiamato all'art. 3 del presente capitolato.

ART. 26 – DOMICILIO E SEDE DELL'APPALTATORE

Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la propria Sede Legale.

ART. 27 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 207/2010 dà luogo all'emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Caltanissetta 28/07/2015